

Rivista N°: 2/2017
DATA PUBBLICAZIONE: 04/04/2017

AUTORE: Costanza Nicolosi*

BREXIT MEANS... BREVI CONSIDERAZIONI SULL'EVENTUALE USCITA DEL REGNO UNITO DALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il Regno Unito e la Cedu. 3. Diritti fondamentali e common law. - 4. Segue: tutele scoperte? - 5. Convergenza... verso cosa? - 6. Il principio di proporzionalità. - 7. Hra e devolution. - 8. Abrogare lo Hra? - 9. Emanare un British bill of rights. - 10. Conclusioni: verso una written constitution?

1. Introduzione

Dal giorno del suo insediamento, il capo dell'esecutivo post-Brexit, Theresa May, ha affermato con convinzione che *Brexit means Brexit*. La perentorietà di tale "mantra" è stata ulteriormente sviluppata in un recente discorso di Theresa May che sembra suggerire la volontà di procedere con una c.d. *hard Brexit*¹ e un *white paper*², pubblicato dal governo britannico in cui si ribadisce, tra l'altro, l'intenzione di uscire dal mercato comune³, sottrarsi alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea⁴ e procedere con l'emanazione di una *Great Repeal Bill* per preservare l'*acquis communautaire* anche dopo l'abrogazione dello European

* Dottoranda di ricerca in Giurisprudenza, Università degli studi di Catania.

¹ Discorso di Theresa May del 17 gennaio 2017, disponibile a www.independent.co.uk/news/uk/home-news/full-text-theresa-may-brexit-speech-global-britain-eu-european-union-latest-17531361.html.

² *The United Kingdom's exit from, and new partnership with, the European Union*, 2 febbraio 2017, disponibile a <https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union--2>.

³ "We will not be seeking membership of the Single Market, but will pursue instead a new strategic partnership with the EU, including an ambitious and comprehensive Free Trade Agreement and a new customs agreement", id., para. 8.

⁴ "...those who voted in their millions to leave the EU demanded we must, and bring an end to the jurisdiction in the UK of the Court of Justice of the European Union", id., para. 2.

Community Act (Eca, con il quale il Regno Unito è diventato membro dell'Unione europea e si è impegnato a recepirne le normative nel diritto interno)⁵.

Nonostante queste "indicazioni di rotta", all'alba dell'avvio delle negoziazioni, vi sono, ancora, poche certezze sui tempi ed i modi per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea⁶. Neanche la recente decisione della Corte Suprema del Regno Unito nel caso *Miller* (che sancisce la necessità dell'esecutivo di consultare il Parlamento di Westminster nel processo di uscita dall'Unione europea⁷) ha sciolto i molti nodi ancor presenti su Brexit.

Nell'incertezza, tuttavia, appare verosimile che una delle implicazioni di Brexit possa essere l'uscita del Regno Unito, oltre che dall'Unione europea, anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu), nonché l'abrogazione dello Human Rights Act (Hra) che traspone la Cedu all'interno del diritto interno del Regno Unito.

Brexit non rende inevitabile uscire (anche) dalla Cedu. Aderiscono, infatti, alla Cedu anche Paesi non facenti parte dell'Unione europea, come ad esempio la Russia. Tuttavia, già da molto prima del referendum, la politica britannica (in particolare, il partito conservatore) ha presentato all'opinione pubblica la proposta non solo di uscire dalla Cedu, ma anche di emanare un *bill of rights* (necessariamente analogo alla Cedu, ma *British* al 100%) come atto necessario per rendere il Regno Unito più autonomo dall'Europa. In campagna elettorale, alla vigilia di Brexit, la stessa Theresa May (allora non ancora a capo del partito conservatore), pur favorendo il fronte del *remain*, auspicava che la Cedu fosse espunta dall'ordinamento interno⁸. Analogamente, emanare un *British bill of rights* avrebbe un elevato valore simbolico e darebbe, inoltre, riconoscimento e tutela formale ad alcuni diritti tipicamente *British*, peculiari della storia e della tradizione giuridica britannica (ad esempio, il diritto al processo con giuria)⁹.

Sebbene non siano, ancora, pervenute indicazioni precise sulla volontà dell'esecutivo di procedere con la proposta di rinuncia alla Cedu, questa eventualità appare, comunque, probabile sia per le precedenti dichiarazioni del partito conservatore e della stessa Theresa May, sia perché la rinuncia alla Cedu potrebbe essere presentata, in chiave politica, come un importante risultato del processo di riacquisizione di "pezzi" di sovranità precedentemente attribuiti all'Europa. A rendere ancora più probabile l'eventuale rinuncia è la circostanza che,

⁵ "...we will introduce the Great Repeal Bill to remove the European Communities Act 1972 from the statute book and convert the 'acquis' – the body of existing EU law – into domestic law. This means that, wherever practical and appropriate, the same rules and laws will apply on the day after we leave the EU as they did before", id., para. 1.1.

⁶ Si veda generalmente, P. Collins, *Il piano di Londra per uscire dall'Unione*, Internazionale, 20 gennaio 2017, p. 22.

⁷ *R. (Miller & Anor) v. Secretary of State for Exiting the European Union & Ors*, [2017] UKSC 5, 24 gennaio 2017.

⁸ Discorso di Theresa May del 25 aprile 2016, disponibile a http://www.conservativehome.com/parliament/2016/04/theresa-mays-speech-on-brexit-full-text.html?utm_campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter.

⁹ Nonostante, infatti, i giuristi britannici parteciparono alla stesura della Cedu, incidendo notevolmente sul testo finale, l'opinione pubblica non percepisce la Cedu come un documento che riflette valori tipicamente *British*. Si veda, in generale V. Fikfak, *English Courts and the 'Internalisation' of the European Convention of Human Rights? - Between Theory and Practice*, University of Cambridge, Faculty of Law Legal Studies, Research Paper Series n. 37/2015.

all'elevatissimo significato politico, si contrapporrebbe un meno incisivo effetto sostanziale, in quanto, certamente, ci si aspetta che il Regno Unito continui a riconoscere e tutelare i diritti umani anche dopo l'eventuale rinuncia alla Cedu!

Infatti, all'indomani dell'eventuale uscita dalla Cedu, anche in assenza di un *British bill of rights*, i diritti umani verrebbero comunque garantiti dal *common law*. Conseguentemente, il primo obiettivo del presente contributo è proprio quello di considerare la portata del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali nel *common law*, anche in relazione alle tecniche decisorie usate dalle corti (ovvero, il principio di proporzionalità ai sensi della Cedu e il principio di ragionevolezza tipicamente *British*, c.d. di *Wednesbury*).

Il secondo obiettivo è quello di considerare l'eventuale abrogazione dello Hra nell'ambito della *devolution*, ovvero, la ripartizione di competenze tra l'Inghilterra e le altre nazioni del Regno Unito (*i.e.*: Scozia, Irlanda del nord e Galles). L'eventuale abrogazione dello Hra risulta, infatti, problematica in quanto la Cedu è stata positivizzata nel diritto dell'Irlanda del nord, come sancito dal *Good Friday Agreement*. I possibili risvolti problematici non sono, inoltre, limitati all'Irlanda del nord, in quanto, a seguito della c.d. *convenzione di Sewel*, il Parlamento di Westminster si è impegnato a non legiferare sulle competenze "devolute" senza il consenso degli organi legislativi delle nazioni del Regno Unito. In particolare nel contesto scozzese, dato l'elevato significato simbolico dell'eventuale rinuncia alla Cedu, nonché la circostanza che la Scozia abbia più volte manifestato la volontà di continuare a far parte dell'Unione europea (a questo fine arrivando, recentemente, a ipotizzare un secondo referendum, dopo quello del 2014, sulla permanenza della Scozia nel Regno Unito), si può supporre che la portata e la perentorietà della *convenzione di Sewel* diventino oggetto di intenso dibattito.

2. Il Regno Unito e la Cedu

Il Regno Unito, è noto, non dispone di una formale Costituzione scritta; ciò nonostante, nell'ambito del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali, si riscontra la permanenza, nei secoli, di principi di carattere consuetudinario (talvolta sanciti anche in testi normativi) che hanno assunto la valenza sostanziale di libertà fondamentali. A tali principi di *common law* sono dedicati i paragrafi successivi. Ciò che qui interessa è inquadrare la Cedu e lo Hra, che traspongono la Cedu nel sistema normativo britannico, all'interno della tradizione costituzionale del Regno Unito.

In riferimento alla Cedu, il Regno Unito ebbe un ruolo fondamentale nella sua redazione (conclusa nel 1950) e fu il primo Paese a ratificarla (l'anno seguente), senza però trasporla nell'ordinamento interno. La Cedu poteva, quindi, essere impiegata solo a fini interpretativi: ciò, il più delle volte, limitava i rimedi disponibili alle parti interessate. In questo senso, l'emanazione dello Hra, (approvato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2000) ha avuto l'effetto

di “*bring home*” i diritti sanciti dalla Cedu¹⁰. Tra l’altro, l’emanazione dello Hra faceva parte di un più ampio disegno riformatore, promosso dal governo laburista di Tony Blair, insediatosi nel 1997 dopo quasi un ventennio di governi conservatori, che ha profondamente inciso sull’assetto costituzionale del Regno Unito¹¹.

Due sono le novità fondamentali introdotte dallo Hra, una formale e una sostanziale. In primo luogo, analogamente alle altre democrazie occidentali, anche il Regno Unito viene a possedere *formalmente* un catalogo scritto delle libertà e dei diritti dei cittadini. In secondo luogo, più *sostanzialmente*, si afferma la tendenza dei giudici del Regno Unito a interpretare le leggi con maggiore discrezionalità (ovvero, in modo compatibile con la Cedu) e, in generale, secondo il principio di proporzionalità¹². Inoltre, in virtù dello Hra, i giudici britannici possono accertare l’incompatibilità di una legge con la Cedu; non possono, tuttavia, modificarla, né dichiararla incostituzionale. Viene, infatti, lasciato al Parlamento di Westminster, conformemente al principio cardine della sovranità di quest’ultimo, la funzione di armonizzare il diritto interno con le norme della Cedu. Infine, lo Hra sancisce che le norme del diritto britannico vanno interpretate, per quanto possibile, compatibilmente con la Cedu¹³.

Tuttavia, al disegno europeista del governo laburista capeggiato da Tony Blair, si è contrapposta un’elaborazione dottrina che, considerando la possibilità che il Regno Unito esca dalla Cedu, costituisce un barbaglio delle resistenze culturali e politiche all’introduzione della Convenzione nell’ordinamento giuridico del Regno Unito¹⁴. Alle analisi della dottrina si sono, inoltre, aggiunte le proposte politiche del partito conservatore, già risalenti al 2014¹⁵ e ribadite nel manifesto del 2015, nel quale si auspica, insieme all’abrogazione dell’Hra, anche l’introduzione di un *bill of rights*¹⁶. La stessa Theresa May, durante la campagna referendaria

¹⁰ K. Dzehtsiarou & T. Lock (a cura di), *The legal implications of a repeal of the Human Rights Act 1998 and withdrawal from the European Convention on Human Rights*, p. 15 (12 maggio 2015), disponibile in <http://ssrn.com/abstract=2605487>.

¹¹ Tra le varie riforme si ricordano, ad esempio: la modifica della composizione della *House of Lords*; l’avvio del processo di *devolution*; l’introduzione di un mandato fisso per il primo ministro e la sottrazione, in capo a quest’ultimo, del potere di sciogliere anticipatamente il Parlamento; la riforma delle competenze attribuite al *Lord Chancellor* (che riuniva in sé funzioni riconducibili ai tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario); una maggiore trasparenza delle amministrazioni pubbliche e l’istituzione della Corte Suprema del Regno Unito per la risoluzione, in particolare, delle controversie di riparto di competenze tra i vari livelli di governo.

¹² Vedi *infra*, para. 6.

¹³ Qualora ciò non sia possibile, le corti di grado superiore possono emettere una “dichiarazione di incompatibilità” che non modifica né invalida la norma interna (un controllo di costituzionalità diffuso rimane estraneo alla cultura giuridica britannica), ma fornisce al Governo una corsia preferenziale per adeguare il diritto interno ai principi della Cedu.

¹⁴ Si veda, ad esempio, E. Bates, *British Sovereignty and the European Court of Human Rights*, 128 *Law Quarterly Review* 382 (2012), E. Bates, *The UK and European Human Rights: A Strained Relationship — The Long View*, in K. Ziegler, E. Wicks & L. Hodson (a cura di), *The UK and European Human Rights: A Strained Relationship?*, Hart Publishing (2015).

¹⁵ The Conservative Party, *Protecting Human Rights in the UK*, 2014, in cui si propone l’abrogazione dello Hra e la sua sostituzione con un *British Bill of Rights and Responsibilities* nonché l’uscita dalla Cedu. Il documento individua tre problemi principali derivanti dallo Hra: primo, l’obbligo che le corti inglesi tengano conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo minerebbe il loro prestigio; secondo, lo Hra metterebbe a repentaglio la sovranità e l’*accountability* del Parlamento; terzo, lo Hra andrebbe oltre ciò che è necessario ai sensi della Cedu.

¹⁶ Manifesto del Partito Conservatore del Regno Unito, *Strong Leadership, A Clearer Plan, A Brighter, More Secure Future* (2015) pp. 60, 73. Si veda anche, D. Cameron, *Balancing freedom and security — A modern*

alla vigilia di Brexit si è espressa con forza per sostituire lo Hra con un *bill of rights*¹⁷. Va comunque notato che l'emanazione di un *British bill of rights* gode di un certo sostegno da parte di tutte le forze politiche¹⁸.

Dal giugno 2016, dopo il risultato del referendum su Brexit, queste proposte non solo sono diventate attuali, ma anche politicamente vantaggiose in quanto, a fronte di sempre maggiori difficoltà (economiche e normative) nel delineare un quadro riformatore che rivendichi le richieste dei *brexiteers* in ambito economico e commerciale, almeno nel campo dei diritti umani abrogare lo Hra potrebbe essere (facilmente) presentato come una conquista del fronte *leave*.

Al contempo, è interessante notare che la recente decisione nel caso *Miller*¹⁹, in cui la Corte Suprema ha sancito (con una maggioranza di 8 a 3) che l'esecutivo non può procedere all'abrogazione dell'Eca senza il consenso del Parlamento, pone dei dubbi sulla possibilità che l'eventuale abrogazione dello Hra (con il quale il Regno Unito traspone la Cedu nel diritto interno) richieda, analogamente, il consenso del Parlamento. In *Miller*, infatti, la Corte accoglie l'interpretazione secondo cui il Parlamento, attraverso l'Eca, ha conferito *diritti europei* aumentando, così, il novero dei diritti dei cittadini del Regno Unito. Una sua eventuale abrogazione unilaterale da parte dell'esecutivo lederebbe, quindi, un principio cardine alla base della tradizione costituzionale del Regno Unito, ovvero che diritti conferiti dal Parlamento non possono essere abrogati unilateralmente dall'esecutivo, con il ricorso ai c.d. *prerogative powers*²⁰.

Miller non rivela i motivi per cui il diritto dell'Unione europea (attraverso l'Eca) acquisisce uno *status* particolare tra le *fonti* di diritto interno; non si può quindi esprimere con certezza se (e, se sì, in quale misura) la recente decisione della Corte possa estendersi anche allo Hra e ai diritti sanciti dalla Cedu. Vale, dunque, la pena chiedersi quale sarebbe l'impatto sul riconoscimento e la tutela dei diritti umani in Gran Bretagna all'indomani dell'abrogazione

British Bill of Rights, discorso al Centre for Policy Studies, 26 giugno 2006, disponibile in <https://www.theguardian.com/politics/2006/jun/26/conservatives.constitution>.

¹⁷ *Supra* nota 8.

¹⁸ Specificatamente, sull'introduzione di un *British bill of rights*, si veda Labour Party, *The Governance of Britain*, Cm 7170, presentato in Parlamento a luglio 2007, disponibile in https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228834/7170.pdf; Liberal Democrat Policy Paper 83, *For the People. By the People*, autunno 2007, disponibile in <https://www.libdemnewswire.com/files/2016/02/83.-For-the-People-By-the-People.pdf>.

¹⁹ *Miller*, *supra* nota 7.

²⁰ In *Miller*, l'esecutivo sosteneva che l'Eca era da considerarsi un "mero" trattato internazionale e, come tale, la sua abrogazione rientrava nella prerogativa del governo di condurre la politica estera del Paese. Secondo l'esecutivo, emandando l'Eca, il Parlamento aveva inteso conferire diritti europei non in modo permanente, ma solo fintanto che il Regno Unito fosse rimasto membro dell'Unione. La Corte Suprema non ha accolto tale interpretazione, concludendo, invece che, attraverso l'Eca, il diritto europeo è diventato esso stesso – indipendentemente dall'Eca - *fonte* di diritto del Regno Unito ed è, quindi, rimosso dai *prerogative powers*; id., para. [62]. La Corte, infatti, afferma che "*the EU Treaties as implemented pursuant to the [Eca] were and are unique in their legislative and constitutional implications. ... for the first time in the history of the United Kingdom, a dynamic, international source of law was grafted onto, and above, the well-established existing sources of domestic law: Parliament and the courts*", id., para. [90]. Di conseguenza, "*a major change to UK constitutional arrangements can[not] be achieved by a ministers alone; it must be effected in the only way that the UK constitution recognises, namely by Parliamentary legislation*", id., para. [82]. Per una diversa interpretazione della natura dell'Eca, si veda la *dissenting opinion* del giudice Reed, id., para. [153]-[242].

dello Hra. Il punto di partenza di una tale analisi sembra, quindi, dover chiarire se lo Hra conferisce, o meno, ai cittadini del Regno Unito, diritti ulteriori rispetto a quelli loro riconosciuti dalla tradizione costituzionale del Regno Unito.

3. Diritti fondamentali e *common law*

All'indomani dell'eventuale abrogazione dello Hra, anche in assenza di un *British bill of rights*, i diritti fondamentali sarebbero comunque riconosciuti e garantiti dal *common law*²¹. Diventa, dunque, interessante chiedersi come la portata dei diritti fondamentali riconosciuti dal *common law* differisca dalla tutela garantita dallo Hra e dalla partecipazione del Regno Unito alla Cedu.

Già negli anni precedenti all'emanazione dello Hra, nella prassi giurisdizionale, veniva dato sempre più rilievo ai diritti fondamentali tutelati dal *common law*; in particolare: l'*access to court*²², il carattere privilegiato delle comunicazioni cliente-avvocato²³ e la libertà di espressione²⁴. La giurisprudenza recente fornisce indicazioni ancora più importanti²⁵. Infatti, nonostante lo Hra sia, indubbiamente, il principale strumento di tutela dei diritti umani, già da parecchi anni le corti fanno sempre più affidamento al *common law* (piuttosto che alla Cedu) come fonte di garanzia e tutela dei valori fondamentali, affermandone la supremazia, auspicandone un maggiore ricorso in futuro e criticando il troppo poco affidamento sul diritto interno²⁶.

Questa tendenza è stata avallata anche dalla recente giurisprudenza della Corte Suprema. In *Osborn*, Lord Reed a nome della Corte afferma:

*[the Hra] does not however supersede the protection of human rights under the common law or statute, or create a discrete body of law based upon the judgments of the European court. Human rights continue to be protected by our domestic law, interpreted and developed in accordance with the Act when appropriate*²⁷. *The submissions on behalf of the*

²¹ Si veda generalmente, K. Dzehtsiarou & T. Lock, *supra* nota 11; M. Elliott, *Beyond the European Convention: Human Rights and the Common Law*, 68 Current Legal Problems, 85 (2015).

²² *Raymond v. Honey*, [1982] AC 1, [1981] UKHL 8; *R. v. Lord Chancellor, ex parte Witham*, [1998] QB 575.

²³ *R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Leech (No 2)*, [1994] QB 198, [1993] EWCA Civ 12, [1993] 3 WLR 1125.

²⁴ *R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Simms*, [1999] UKHL 33.

²⁵ Ad es., *R. (Daly) v. Secretary of State for the Home Department*, [2001] UKHL 26 (in cui, Lord Cooke afferma la "great importance ... that the common law by itself is being recognized as a sufficient source of ... fundamental right[s]", [30]); Il sempre più frequente ricorso delle corti ai diritti garantiti dal *common law*, piuttosto che alle tutele sancite dalla Cedu è, probabilmente, un effetto delle proposte di abrogazione delle tutele della Cedu mosse sia dalla politica che dalla dottrina. Vedi *supra* para. 2.

²⁶ Ad esempio, in *Daly*, *supra* nota 25, Lord Bingham applica i diritti del *common law*, nonostante la decisione della controversia potesse basarsi sulla Cedu ("I have reached the conclusions so far expressed on an orthodox application of common law principles derived from the authorities and an orthodox domestic approach to judicial review"), para. [23]. Lo stesso Lord Bingham ha assunto una posizione analoga in *A. v. Secretary of State for the Home Department (No 2)*, [2005] UKHL 71. Si veda anche, generalmente, R. Masterman & S. Wheatle, *A Common Law Resurgence in Rights Protection?*, 1 European Human Rights Law Review 57 (2015).

²⁷ *Osborn v. The Parole Board*, [2013] UKSC 61, para. [57].

appellants [being based exclusively on the Convention] paid comparatively little attention to domestic administrative law.²⁸ The values underlying both the Convention and our own constitution require that Convention rights should be protected primarily by a detailed body of domestic law²⁹.

Analogamente, in *Kennedy*³⁰, la Corte Suprema ha affermato che il punto di partenza nella risoluzione di una controversia deve essere il *common law*. Come sostenuto da Lord Mance:

Since the passing of the Human Rights Act 1998, there has too often been a tendency to see the law in areas touched on by the Convention solely in terms of the Convention rights. But the Convention rights represent a threshold protection; and, especially in view of the contribution which common lawyers made to the Convention's inception, they may be expected, at least generally even if not always, to reflect and to find their homologue in the common or domestic statute law. ... In some areas, the common law may go further than the Convention, and in some contexts it may also be inspired by the Convention rights and jurisprudence (the protection of privacy being a notable example). And in time, of course, a synthesis may emerge. But the natural starting point in any dispute is to start with domestic law, and it is certainly not to focus exclusively on the Convention rights, without surveying the wider common law scene³¹.

I giudici britannici stanno, quindi, almeno al momento, assurgendo a ruolo di protettori delle tutele del *common law*, anche in assenza di un formale *bill of rights* che elenchi i diritti tutelabili (analogamente a quanto previsto dalla Cedu). Piuttosto, l'identificazione di tali diritti, la loro interpretazione e la loro portata sono stabilite dagli stessi giudici nel rispetto della tradizione costituzionale inglese³².

Sarebbe, tuttavia, oltremodo semplicistico, e probabilmente errato, concludere che i diritti tutelati del *common law* sono esattamente coincidenti (per definizione e portata) a quelli sanciti dalla Cedu. Infatti, nonostante le somiglianze, risulta pacifico che invocare la tutela dei diritti della Cedu (attraverso l'Hra) piuttosto che la tutela del *common law* presenta alcuni vantaggi, se non *sostanziali* quantomeno *procedurali*. Un importante vantaggio (a cui è dedicato un paragrafo successivo³³) è la diversa tecnica decisoria sottesa alle due normative (*i.e.*, principio di proporzionalità per i diritti della Cedu e principio di ragionevolezza per i diritti del *common law*). Un secondo vantaggio è che le corti sono chiamate ad interpretare le norme il più compatibilmente possibile con la Cedu (Hra sez. 3) ma non con il *common law*, anche se non possono dichiarare l'incompatibilità della legge interna con la Cedu (Hra sez. 4). Infine, quasi banalmente, un altro vantaggio del ricorso alla Cedu sta proprio nella disponibilità di un'elencazione scritta dei diritti tutelati (vantaggio che, proprio per sua natura, il *com-*

²⁸ Id., para. [54].

²⁹ Id., para. [56].

³⁰ *Kennedy v. The Charity Commission*, [2014] UKSC 20.

³¹ Id., para. [46].

³² V. Fifka, *supra*, nota. 9, p. 33.

³³ Vedi *infra*, para 6.

mon law non offre). Se, infatti, risulta difficile identificare il contenuto di un diritto riconosciuto nel *common law*, diventa difficile anche contestarne (e provarne) l'eventuale violazione.

A fronte dei vantaggi offerti dal ricorso alla Cedu, va rilevato che una delle peculiarità del *common law* è il suo dinamismo e continuo processo evolutivo. Come affermato in *Osborn*, i diritti tutelati dal *common law* non hanno natura statica, ma si sono sviluppati proprio in conformità alla Cedu e vanno, dunque, interpretati alla luce di questa evoluzione³⁴. Può, quindi, quest'evoluzione aver portato a un "assorbimento" della Cedu, nella sua totalità, all'interno del *common law*? In altre parole, l'eventuale abrogazione dell'Hra ed uscita del Regno Unito dalla Cedu potrebbe non avere alcun effetto pratico?

4. Segue: tutele scoperte?

Nonostante il carattere evolutivo del *common law*, un completo assorbimento della Cedu al suo interno appare improbabile, data la natura graduale (e lenta) dell'evoluzione del *common law* e il carattere di alcuni dei diritti della Cedu che appaiano (ancora) un po' alieni alla natura fortemente equitativa e giusnaturalista del *common law*. Il diritto al voto ne è un buon esempio.

Il Regno Unito ha, infatti, deciso di non ottemperare alle sentenze della Corte di Strasburgo che ha (più volte) accertato la violazione della Cedu nella misura in cui non si estende il diritto di voto ai detenuti³⁵. In *Moohan*, si sosteneva che l'evoluzione ed interazione dei principi democratici, della *rule of law* e delle norme internazionali si fosse sviluppato in un diritto fondamentale al suffragio universale, riconoscibile dal *common law*. La Corte Suprema non ha, invece, accettato tale interpretazione, ragionando che l'evoluzione storica del diritto al voto dimostra che, per secoli, quest'ultimo è derivato da leggi ordinarie piuttosto che dal *common law* e non è opportuno che le corti interpretino il *common law* in modo da integrare o modificare le leggi che hanno forgiato la democrazia del Paese³⁶.

Inoltre, importanti risultati volti a eliminare le discriminazioni nei confronti degli omosessuali sono derivati da sentenze della Corte di Strasburgo, come, ad esempio, in materia di de-criminalizzazione degli atti omosessuali maschili³⁷, d'equiparazione dell'età del con-

³⁴ *Osborn*, *supra* nota 27, para. [57]. Si veda anche *A v. B*, CA [2002] EWCA Civ 337, in cui la portata del diritto *common law* della *breach of confidence* viene estesa in un completo diritto alla *privacy*, applicabile anche alle circostanze di una relazione extra-coniugale. In questo caso (che contestava la violazione dell'art. 8 della Cedu), la Corte britannica conclude che i principi della Cedu sono assorbiti nel *common law* senza, inoltre, far riferimento alla giurisprudenza della corte europea.

³⁵ *Hirst (n. 2) v. U.K.*, ECtHR caso n. 74025/01, 6 ottobre 2005; *Greens & M.T. v. U.K.*, ECtHR nn. 60041/08 e s., 23 novembre 2010; *Firth et al. v. U.K.*, ECtHR caso n. application no. 47784/09, 12 agosto 2014; *McHugh et al. v. U.K.*, ECtHR caso n. 51987/08, 10 febbraio 2015, *Milbank et al. v. U.K.*, ECtHR casi nn. 44473/14 e ss., 30 giugno 2016.

³⁶ *Moohan v. Lord Advocate*, [2014] UKSC 67, in cui Lord Hodge, per la maggioranza, afferma che "*the common law has [not] been developed so as to recognise a right of universal and equal suffrage from which any derogation must be provided for by law and must be proportionate*", para. [34].

³⁷ *Dudgeon v. U.K.*, ECtHR caso n. 7525/76, 22 ottobre 1981, il primo caso della Corte di Strasburgo sulla de-criminalizzazione degli atti di sodomia tra adulti consenzienti. Fu proprio questo caso a portare all'abolizione della legge anti-sodomia in Irlanda del nord, in linea con la normativa scozzese (dal 1980) e dell'Inghilterra e del

senso legale per gli atti omosessuali a quella delle attività eterosessuali³⁸, di servizio nelle forze armate³⁹ e di disponibilità, per i soggetti omosessuali, di beneficiare delle stesse riduzioni al supporto finanziario di un figlio, disponibili per i soggetti eterosessuali⁴⁰.

Vi è, quindi, ragione di temere che l'uscita del Regno Unito dalla Cedu possa far venir meno un'importante "spinta" verso la sempre maggiore inclusione delle minoranze nella società, nonché una sempre maggiore tutela dei loro diritti. I motivi di apprensione sono maggiori in Irlanda del nord, dove norme (potenzialmente) discriminatorie nei confronti delle comunità omosessuali vengono, di solito, modificate molto tempo dopo rispetto alle altre nazioni del Regno Unito⁴¹. A questo proposito, si consideri che l'Irlanda del nord è l'unica nazione del Regno Unito a non aver (ancora) legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso⁴².

Ma la potenziale minore tutela non è limitata all'Irlanda del nord. Alcune proposte del partito conservatore potrebbero, infatti, avere profonde ripercussioni sulla portata dei diritti fondamentali: ad esempio la possibilità, per lo Stato, di deportare gli stranieri condannati per omicidio dopo aver scontato la pena (violazione dell'art. 8 della Cedu)⁴³ e l'interpretazione, secondo alcuni, troppo estensiva del divieto di applicare *degrading treatment or punishment*⁴⁴.

Galles (dal 1967). L'applicazione continuativa della legge venne anche contestata in *Norris v. Ireland*, ECtHR caso n. 10581/83, 26 ottobre 1988. Si veda, anche, *ADT v. U.K.*, ECtHR caso n. 35765/97, 31 luglio 2000.

³⁸ *Sutherland v. U.K.*, ECtHR caso n. 25186/94, 27 marzo 2001, in questo caso, il ricorrente aveva avuto la sua prima esperienza omosessuale all'età di 16 anni (l'età del consenso legale per i rapporti eterosessuali); sebbene non pendesse (ancora) alcuna denuncia sul ricorrente, egli presentava, tuttavia, un interesse concreto: solo nel 1990 si registravano 342 condanne a fronte di 455 denunce e, l'anno seguente, 169 condanne a fronte di 213 denunce.

³⁹ *Smith & Grady v. U.K.*, ECtHR caso n. 33985/96, 27 settembre 1999, in cui la corte europea ha sancito, all'unanimità, l'illegittimità dell'indagine e successivo allontanamento dalla Royal Navy per atti omosessuali, suscitò parecchio scalpore e portò, nel gennaio del 2000, alla riforma dell'Armed Forces Code of Social Conduct. Di rilievo è la circostanza che il ricorso era stato, precedentemente, rigettato sia dalla High Court che dalla Court of Appeal, le quali avevano applicato il principio della ragionevolezza di *Wednesbury*, piuttosto che il principio di proporzionalità usato, invece, dalla Corte europea e, quindi, evidenziando la diversa portata della tutela dei diritti fondamentali nelle corti del Regno Unito e nella Corte europea. Si veda, *infra* para 6.

⁴⁰ *J.M. v. U.K.*, ECtHR caso n. 37060/06, 28 settembre 2010, in questo caso, la ricorrente aveva divorziato dal marito, lasciando a quest'ultimo la custodia dei due figli; il Child Support Act del 1991 stabiliva la riduzione dell'assegno di mantenimento per i genitori non affidatari che intraprendevano una nuova relazione affettiva; tuttavia, al momento di stabilire la quota di mantenimento, il tribunale, non aveva applicato alcuna riduzione alla ricorrente, sebbene questa fosse affettivamente impegnata con un'altra donna con la quale conviveva da circa tre anni.

⁴¹ Ad esempio, la legge nord-irlandese che impediva agli omosessuali di donare sangue è stata abrogata, nel settembre 2016, con un ritardo di quasi cinque anni rispetto al resto del Regno Unito; si veda, BBC, *Gay blood donation: Lifetime ban in NI on gay men donating blood is to be lifted*, 2 giugno 2016, disponibile a <http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-36435858>. La legge nord-irlandese che impediva alle coppie gay (e non sposate) di adottare è stata abrogata nel dicembre 2013 (analoghi impedimenti erano stati abrogati in Inghilterra e Galles nel 2005 e in Scozia nel 2009); si veda, generalmente, BBC, *Gay adoption: Northern Ireland ban lifted*, 11 dicembre 2013, disponibile a <http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-25332917>.

⁴² In vigore in Inghilterra e Galles (*Marriage Same Sex Couples Act*) e Scozia (*Marriage and Civil Partnership Scotland Act*) dal 2014. Si consideri, anche, il recente dibattito sul *freedom of conscience bill*, scaturito dal rifiuto di un pasticciere di confezionare una torta con uno messaggio pro-gay; si veda generalmente, BBC, C. Page, *Conscience clause 'gay cake' case leads to wider debate over rights and values*, 6 febbraio 2015, disponibile in <http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-31155548>.

⁴³ Conservative Party, *Protecting Human Rights in the U.K.*, *supra* nota 15.

⁴⁴ *Id.*

Altro settore in cui si teme che la fuoriuscita del Regno Unito dalla Cedu possa tradursi in una minore portata delle garanzie fondamentali è la normativa anti-terrorismo. La Cedu, infatti, ha giocato un ruolo primario nell'imposizione di limiti alla pervasività delle misure anti-terrorismo, fornendo strumenti per discernere misure legittime da altre non ammissibili e imponendo importanti condizioni per la legittimità delle misure anti-terrorismo. In generale, situazioni di grave emergenza possono giustificare limitazioni delle libertà fondamentali e viene lasciato alle corti nazionali il compito di valutare la legittimità dell'eventuale normativa emergenziale⁴⁵. Vi sono, però, dei limiti invalicabili: ad esempio, la Corte europea ha sancito il divieto di deportazione in Paesi in cui il soggetto va incontro a un concreto rischio di tortura e/o trattamento inumano e degradante⁴⁶.

Infine (ma non meno importante), all'indomani dell'uscita del Regno Unito dalla Cedu e dell'abrogazione dell'Hra, in assenza di un formale *bill of rights* scritto, rimane da definire la portata dei diritti fondamentali in relazione al potere legislativo del Parlamento⁴⁷.

5. Convergenza... verso cosa?

Inoltre si può, forse, ritenere che l'evoluzione dei diritti tradizionali del *common law*, sebbene ci sia stata, non sia da interpretare (principalmente) nell'ottica di convergenza verso i principi tutelati dalla Cedu. Va, infatti, sottolineato che, nella giurisprudenza delle corti del Regno Unito, la portata dei diritti tutelati dalla Cedu è stata interpretata più alla luce del *case law* degli altri Paesi di tradizione *common law*, piuttosto che della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani⁴⁸.

Ad esempio, in *Campbell*⁴⁹, al fine di interpretare la portata del diritto alla *privacy*, la Corte fa ampio ricorso a un precedente dell'Alta corte australiana, *Lenah Game Meats*⁵⁰, piuttosto che all'analogo art. 8 della Cedu⁵¹. Ancor più emblematico è il recente caso *Guar-*

⁴⁵ Si veda, ad esempio *A. v. U.K.*, caso ECtHR n. 3455/05, 19 febbraio 2009, in cui la Corte europea ha affermato che in situazioni di emergenza che giustificano una deroga, le autorità nazionali, ivi comprese le corti, hanno un ampio margine di discrezionalità ai sensi dell'art. 15. Inoltre, nel caso in questione (in cui l'allora corte superiore dello Stato, la *House of Lords*, aveva concluso che vi fosse sì uno stato di emergenza che metteva a repentaglio la sicurezza del Paese, ma che, tuttavia, le misure adottate non erano strettamente necessarie per fronteggiare la criticità della situazione), la corte europea si discosterebbe dalle conclusioni della corte nazionale solo in presenza di un errore nell'interpretazione e/o applicazione dell'art. 15, della giurisprudenza della corte europea o una conclusione manifestamente irragionevole; para. 174.

⁴⁶ *Chahal v. U.K.*, caso ECtHR n. 22414/93, 15 novembre 1996; si veda anche *Othman (Abu Qatada) v. U.K.*, caso ECtHR n. 8139/09, 17 gennaio 2012, in cui la corte europea ha concluso che, ai sensi dell'art. 6 della Cedu (diritto a un equo processo), il Regno Unito non poteva deportare Abu Qatada in Giordania, per il concreto rischio che venissero usate contro di lui prove estorte sotto tortura.

⁴⁷ Si veda, M. Elliott, *Justification, calibration and substantive judicial review: putting doctrine in its place*, University of Cambridge, Legal Studies Research, paper n. 33/2013.

⁴⁸ Si vedano: *Campbell v. Mirror Group Newspaper Ltd (MGN) (NO 1)*, [2004] UKHL 22 e *Theakston v. MGN Ltd*, [2002] EWHC 137(QB). Si veda anche G. Phillipson, *Transforming Breach of Confidence - Towards a Common Law Right of Privacy under the Human Rights Act*, 66 *Modern Law Review* 726, 731 (2003).

⁴⁹ *Campbell*, *supra* nota 48.

⁵⁰ *Australian Broadcasting Corporation v. Lenah Game Meats Pty Ltd*, [2001] HCA 63.

⁵¹ Si può, infatti, dire che la portata del diritto alla *privacy* sia stato più influenzato da un solo precedente australiano, piuttosto che dalla Cedu. Inoltre, la corte applica il precedente australiano senza valutarne la coeren-

dian News⁵², in cui la Corte Suprema del Regno Unito riconosce, all'interno del *common law* britannico, il diritto all'*open justice*. La conclusione si rifà, soprattutto, ai lavori della *Law Commission* della Nuova Zelanda e alle giurisprudenze della Corte suprema canadese, della Corte costituzionale del Sud Africa e delle corti federali statunitensi, riconosciute come importanti autorità persuasive⁵³. La Corte Suprema del Regno Unito, inoltre, aggiunge:

*The courts are used to citation of Strasbourg decisions in abundance, but citation of decisions of senior courts in other common law jurisdictions is now less common. I regret the imbalance. The development of the common law did not come to an end on the passing of the Human Rights Act. It is in vigorous health and flourishing in many parts of the world which share a common legal tradition. This case provides a good example of the benefit which can be gained from knowledge of the development of the common law elsewhere*⁵⁴.

Anche Lord Toulson, giudice della Corte Suprema, in un recente intervento ha sottolineato *"the valuable developments that have been made to our common law as a result of looking to foreign authority"*, enfatizzando, altresì, che *"this rich source of jurisprudence, together with our own domestic common law, is at risk of being neglected in the sometimes disproportionate amount of attention given to Strasbourg jurisprudence"*⁵⁵.

Si può, dunque, affermare che l'evoluzione del *common law* del Regno Unito, seppur formalmente avvenuta nel contesto di una maggiore interazione con i principi tutelati dalla Cedu, appare, tuttavia, diretta a tratteggiare una sorta di *jus comune* degli ordinamenti di *common law*. di conseguenza, la portata dei diritti tutelati dal *common law* si è sviluppata a seguito dell'interazione con la Cedu, ma non fino ad arrivare al punto di un suo totale assorbimento⁵⁶ e possibilmente discostandosene, per assumere, magari, caratteri più in linea con la tradizione *common law*. La definizione della giusta portata dell'evoluzione dei diritti del *common law* rimane compito delle corti, in virtù del carattere fortemente equitativo di tale sistema che non si presta a nette definizioni astratte, disancorate da fattispecie pratiche e reali.

6. Il principio di proporzionalità

Come già accennato, l'applicazione dei principi sanciti dalla Cedu ha introdotto una grande novità nella valutazione della legittimità delle norme di diritto interno alla luce dei diritti fondamentali. In origine, infatti, i giudici del Regno Unito avevano a disposizione solo un

za con la giurisprudenza della Corte europea relativa all'art. 8 della Cedu (coerenza, peraltro, contestata dai ricorrenti), G Phillipson, *supra* nota 48, 731-734.

⁵² R. (Guardian News and Media Ltd) v. City of Westminster Magistrates' Court, [2012] EWCA Civ 420.

⁵³ Id., para. [88].

⁵⁴ Id.

⁵⁵ Lord Toulson, *International Influence on the Common Law*, discorso presso la London Common Law and Commercial Bar Association, 11 novembre 2014, disponibile a <https://www.supremecourt.uk/docs/speech-141111.pdf>.

⁵⁶ V. Fikfak, *supra* nota 9, pp. 24 e ss.

(limitato) strumento da adoperare nel controllo di legittimità delle leggi ordinarie: il giudizio di ragionevolezza.

Il tradizionale principio di ragionevolezza è stato sancito nel 1947, nel caso *Wednesbury*⁵⁷, da cui prende nome. In *Wednesbury* fu stabilito che le corti potevano invalidare atti amministrativi solo se questi erano *so unreasonable that no reasonable authority could have decided that way*⁵⁸. La formulazione del principio era volutamente contorta in modo da rendere estremamente difficile contestare la presunta irragionevolezza dei provvedimenti. Si riteneva, infatti, che le corti non fossero legittimate a criticare il merito delle decisioni degli enti esecutivi e che, quindi, potessero intervenire solo nelle situazioni *palesamente irragionevoli*⁵⁹.

Con l'adesione del Regno Unito alla Cedu e l'emanazione dello Hra, le corti del Regno Unito hanno potuto avvalersi di un ulteriore strumento: il principio di proporzionalità⁶⁰, di stampo europeo⁶¹, il quale affida al potere giudiziario il compito di esprimersi sulla legittimità di un atto normativo o amministrativo a seguito del bilanciamento di diversi interessi ed obiettivi⁶². Dall'adesione del Regno Unito all'Unione europea nel 1973, i giudici britannici sono stati chiamati ad applicare, nei casi che presentavano delle "questioni europee", il principio di proporzionalità, invece della ragionevolezza di *Wednesbury*, la cui applicazione rimaneva, invece, limitata ai casi basati esclusivamente sul diritto interno. I due principi rimanevano, così, nettamente separati, con la ragionevolezza di *Wednesbury* applicabile ai *casi basati sul*

⁵⁷ *Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation*, [1948] 1KB 223, 10 novembre 1947.

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ Va notato che, nel corso del tempo, si sono formulati, all'interno del principio di *Wednesbury*, numerose sfumature (i.e., *super Wednesbury* e *sub-Wednesbury*) che rivelavano la necessità, da parte dell'organo giudiziario, di prendere più in considerazione le peculiarità delle fattispecie; si veda generalmente T. Allan, *Common Law Reason and the Limits of Judicial Deference*, in D. Dyzenhaus (a cura di), *The Unity of Public Law*, Hart Publishing (2004). Nella sua opinione in *Pham*, Lord Carnwath della Corte Suprema afferma che il *common law* può, in certi casi, fornire gli strumenti per uno scrutinio equivalente a quello del principio di proporzionalità sicché non si riscontra, in pratica, alcuna differenza tra il ricorso al principio di proporzionalità e alla ragionevolezza di *Wednesbury*, *Pham v. Secretary of State for the Home Department* [2015] UKSC 19, opinione di Lord Carnwath para. [1]-[63].

⁶⁰ Si noti, però che, in *Pham*, Lord Reed afferma che il principio di proporzionalità fosse applicato, seppur non in modo sistematico, attraverso il criterio interpretativo del principio di legalità, ancor prima della firma della Cedu e dell'emanazione del Hra. *Pham*, *supra* nota 59, opinione di Lord Reed para. [112] e ss.; si veda anche M. Elliott, *supra* nota 21.

⁶¹ Il principio di proporzionalità ha origine nella tradizione dell'Europa continentale, già rinvenibile nelle dottrine filosofiche di Platone e Cicerone. È stato codificato per la prima volta in Prussia alla fine del XVIII secolo come principio alla base del *Rechtsstaat* e ridefinito dalle corti tedesche nel XIX secolo. Ha, poi, preso maggior vigore in Europa continentale dopo la seconda guerra mondiale, una volta sancito dalla costituzione tedesca ed è stato, infine, adottato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, successivamente, dalla Corte di giustizia europea. Si veda, T. Poole, *Proportionality in Perspective*, LSE Law, Society and Economy Working Paper 16/2010, disponibile in https://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS2010-16_Poole.pdf; A. Stone Sweet & J. Matthews, *Proportionality, Judicial Review and Global Constitutionalism*, 47 Columbia Journal of Transnational Law 72, 2008.

⁶² In particolare, il principio di proporzionalità tradizionalmente necessita dell'esame di tre presupposti: (1) se la decisione è idonea a conseguire il risultato desiderato; (2) se la decisione è necessaria a conseguire il risultato desiderato e (3) se la decisione impone oneri eccessivi sugli individui a cui si applica. Si veda generalmente, T. Hickman, *Proportionality: Comparative Law Lessons*, 12 Judicial Review, 31 (2007).

diritto interno e il principio di proporzionalità ai *casi europei* (inclusi quelli che vertono sui diritti sanciti dalla Cedu).

Le differenze tra i due principi non sono meramente semantiche, ma piuttosto sottono rilevanti differenze in punto di separazione dei poteri e con riguardo alle regole fondamentali della *rule of law*⁶³. Ne segue che, pur potendosi verificare che, in concreto, che l'applicazione dell'uno o dell'altro principio conduca a risultati sostanzialmente equivalenti, tuttavia il fare ricorso all'uno piuttosto che all'altro evidenzia un diverso *grado di intensità* della valutazione giudiziaria⁶⁴. La portata delle differenze nell'applicazione pratica delle due tecniche decisorie è stata dimostrata nel caso *Smith & Grady*⁶⁵, in cui la Corte europea accoglie (all'unanimità) un ricorso, precedentemente, respinto dalle più alte corti inglesi (la High Court e la Court of Appeal), proprio in virtù dell'applicazione del principio di proporzionalità, piuttosto che l'analisi di ragionevolezza di *Wednesbury*; evidenziando, quindi, la diversa portata della tutela dei diritti fondamentali nelle corti del Regno Unito e nella Corte europea.

È lecito chiedersi se, adesso che il principio di proporzionalità è stato inserito nella “cassetta degli attrezzi” dei giudici del Regno Unito, esso sia stato assimilato dalla cultura giuridica del Regno Unito al punto da essere invocato anche dopo l'(eventuale) uscita del Regno Unito dalla Cedu e abrogazione dell'Hra (magari, anche in ambiti diversi dalla tutela dei diritti fondamentali⁶⁶). A questo proposito, il recente caso *Pham*⁶⁷ rappresenta un vero e proprio momento di svolta per l'applicazione del principio di proporzionalità. Infatti, nonostante il caso non riguardi direttamente la collocazione del principio di proporzionalità nel diritto interno del Regno Unito⁶⁸, la decisione esamina questa tecnica decisoria in modo molto dettagliato e conclude che il principio di proporzionalità non è più un prodotto esclusivo del diritto europeo, ma è stato assimilato dal *common law* e va, dunque, applicato indipendentemente dal diritto europeo e dallo Hra⁶⁹.

⁶³ Nei primi tempi, infatti, l'applicazione del principio di proporzionalità rivelava forti timori per la “pericolosità” che esso rappresentava per la tradizione costituzionale del Regno Unito. M. Elliott *supra*, nota 21.

⁶⁴ Come affermato da Lord Steyn della House of Lords in *ex parte Daly*, *supra* nota 25.

⁶⁵ *Supra*, nota 39.

⁶⁶ Sulla possibilità che il principio di proporzionalità venga applicato anche in casi che non coinvolgono i diritti fondamentali si veda, P. Craig, *Proportionality, Rationality, Review*, New Zealand Law Review, volume 2010, part 2, p. 265 (2010) (il quale auspica che il principio di proporzionalità venga come unico principio dell'analisi di ragionevolezza, da applicare, quindi, sia nelle controversie sui diritti fondamentali che in altri casi, anche se con diversi gradi di intensità); Cfr, invece, M. Taggart, *Proportionality, Deference, Wednesbury*, New Zealand Law Review, volume 2008, parte 3 (2008), che auspica che l'applicazione del principio di proporzionalità sia limitata ai casi che coinvolgono i diritti umani e l'analisi di ragionevolezza venga, invece, applicata agli altri casi.

⁶⁷ *Pham*, *supra* nota 59.

⁶⁸ Il caso riguarda un cittadino vietnamita che, nel 1995, aveva acquisito la doppia cittadinanza britannica. Nel 2011, a seguito della partecipazione in attività terroristiche in Yemen, una decisione della Home Secretary lo priva della cittadinanza britannica. A seguito della successiva privazione della cittadinanza vietnamita, l'individuo contesta la decisione della Home Secretary, sostenendo l'illegittimità di un atto che lo rende, alla luce degli eventi successivi, di fatto, apolide. Il principio di proporzionalità veniva invocato dal ricorrente in virtù della circostanza che la decisione di privarlo della cittadinanza del Regno Unito gli sottraeva anche la cittadinanza europea. La Corte suprema ha unanimemente respinto il ricorso. Id.

⁶⁹ La portata “storica” di *Pham* risiede nella circostanza che, per la prima volta in modo chiaro ed esplicito, rinviene il principio di proporzionalità nel *common law*.

*[in this case] A correspondingly strict standard of judicial review must apply ... and the tool of proportionality is one which would, in my view ... be both available and valuable for the purposes of such a review*⁷⁰.

In particolare, l'opinione di Lord Reed afferma che il principio di legalità veicola, già da tempo, un'analisi conforme al principio di proporzionalità anche in casi che non riguardano né il diritto europeo, né la Cedu:

*In a number of cases concerned with important rights, such as the right of access to justice and legal professional privilege, the court has interpreted statutory powers to interfere with those rights as being subject to implied limitations, and has adopted an approach amounting in substance to a requirement of proportionality, although less formally structured than under the Human Rights Act. ... One can infer from these cases that, where Parliament authorises significant interferences with important legal rights, the courts may interpret the legislation as requiring that any such interference should be no greater than is objectively established to be necessary to achieve the legitimate aim of the interference: in substance, a requirement of proportionality*⁷¹.

Anche l'opinione di Lord Sumption sottolinea il carattere evolutivo del *common law*, che lo ha portato ad assorbire, al suo interno, il principio di proporzionalità:

*although English law has not adopted the principle of proportionality generally, it has for many years stumbled towards a concept which is in significant respects similar, and over the last three decades has been influenced by European jurisprudence even in areas of law lying beyond the domains of EU and international human rights law. ...[the case law] it has recognised the need, even in the context of rights arising wholly from domestic law, to differentiate between rights of greater or lesser importance and interference with them of greater or lesser degree. This is essentially the same problem as the one to which proportionality analysis is directed. The solution adopted, albeit sometimes without acknowledgment, was to expand the scope of rationality review so as to incorporate at common law significant elements of the principle of proportionality*⁷².

In conclusione, va notato che la decisione in *Pham* è, al tempo stesso, estremamente innovativa in quanto si spinge fino a riconoscere, all'interno del *common law*, un principio (per lo più) importato dall'estero; ma risulta, del pari, assolutamente in linea con il carattere estremamente equitativo e pragmatico del *common law* che mira, al di là dei tecnicismi giuridici, a raggiungere il risultato sostanzialmente (piuttosto che formalmente) "giusto".

In questo senso, sono molto significative le affermazioni di Lord Carnwath (già giudice della Corte Suprema):

the ultimate question would, as always, be whether something had gone wrong of a nature and degree which required the intervention of the court and, if so, what form that in-

⁷⁰ *Pham*, *supra* nota 59, para. [98]. Lord Mance fornisce anche considerazioni importanti circa l'intensità e la struttura del principio di proporzionalità. Spesso, infatti, si ritiene che il principio di proporzionalità sia più intenso perché più strutturato; tuttavia, Lord Mance afferma che non è la struttura del principio di proporzionalità a rendere più intenso lo scrutinio giudiziale, bensì il grado di attivismo giudiziario nell'applicazione del principio.

⁷¹ *Id.*, para. [118]-[119].

⁷² *Id.*, para. [105].

*tervention should take. If the answer appears to be yes, then one looks for a legal hook to hang it on. And if there is none suitable, one may need to adapt one. ... I think the time has come to abandon judicial outrage and sliding scales. We may also have to abandon the search for residual principles, whether of reasonableness or rationality. I doubt if there are any, other than the interests of justice ... Perhaps we as judges should cut out the theorising and concentrate on doing justice in real cases. Where doing justice requires us to develop and refine new, more specific principles, we should be willing to do so*⁷³.

Dopo *Pham* si può, quindi, affermare che, anche a seguito dell'eventuale uscita del Regno Unito dalla Cedu e/o l'abrogazione dello Hra, non verrebbe meno il ricorso al principio di proporzionalità, in quanto ne è stata, ormai, sancita l'esistenza nel *common law*.

7. Hra e devolution

L'eventuale abrogazione dello Hra pone interrogativi interessanti anche in relazione a un altro aspetto dell'ondata riformatrice della fine degli anni '90: la *devolution*. Con il termine *devolution* si intende, tra l'altro, il trasferimento (asimmetrico) di competenze legislative ed esecutive dal centro (*i.e.*, il Parlamento di Westminster) alle nazioni facenti parte del Regno Unito (*i.e.*, Scozia, Galles e Irlanda del nord). In particolare, in Scozia la *devolution* ha rappresentato il "prezzo" da pagare per preservare l'unitarietà territoriale del Regno Unito ed evitare che le pressioni per una maggiore autonomia si traducessero in vere e proprie spinte secessionistiche, come evidenziato dalla stessa campagna elettorale per il referendum del 2014, che prometteva ulteriori concessioni alla Scozia se questa avesse votato per la permanenza all'interno del Regno Unito.

La *devolution* di competenze ha avuto culmine nella c.d. *convenzione di Sewel*⁷⁴, sancita nel *Memorandum of Understanding* tra il Regno Unito e le nazioni beneficiarie della *devolution*⁷⁵, con la quale il Parlamento di Westminster, pur mantenendo formalmente la sua posizione di superiorità rispetto agli organi legislativi delle nazioni beneficiarie, si è tuttavia impegnato a non legiferare sulle materie "devolute" senza il consenso dell'organo legislativo delle nazioni interessate⁷⁶. L'interpretazione della portata della *convenzione di Sewel* (e dei valori costituzionali che essa sottende) si è evoluta negli anni. Inizialmente si riteneva che la

⁷³ Lord Carnwath, *From judicial outrage to sliding scales - where next for Wednesday?*, discorso annuale presso la Constitutional and Administrative Law Bar Association, 12 novembre 2013, p. 19, disponibile in <https://www.supremecourt.uk/docs/speech-131112-lord-carnwath.pdf>.

⁷⁴ Formulata per la prima volta da Lord Sewel, Minister of State nello Scottish Office al tempo dell'emanazione della Scotland Bill.

⁷⁵ Memorandum of Understanding and Supplementary Agreements Between the United Kingdom Government, the Scottish Ministers, the Welsh Ministers, and the Northern Ireland Executive Committee, ottobre 2013 (para. 14) e Scotland Act 2016, section 2.

⁷⁶ Nonostante la *convenzione di Sewel* faccia riferimento al consenso degli organi legislativi, nella realtà dei fatti la richiesta di consenso avviene tra i funzionari dell'esecutivo. Infatti, sono i funzionari dei Dipartimenti governativi del Regno Unito che procedono alle consultazioni con i loro omologhi sulle proposte che possono avere effetti sulle materie "devolute", per poi rivolgersi all'organo legislativo qualora si ritenga necessario. Si veda, Devolution Matters, *Legislative consent and the Sewel convention*, aggiornato giugno 2016, disponibile a <https://devolutionmatters.wordpress.com/the-sewel-convention/>.

convenzione operasse solo relativamente all’emanazione di leggi del Regno Unito che riguardavano materie “devolute”. Il valore costituzionale così tutelato dalla *convenzione* sarebbe il rispetto dell’autonomia della nazione a cui la materia è stata “devoluta”. Tuttavia, nel tempo, è andato affermandosi il principio che la *convenzione* operi (ovvero, il consenso vada richiesto) anche per questioni che, più semplicemente, “si limitano” ad incidere sulla portata delle materie “devolute”⁷⁷. Inizialmente si riteneva che si sarebbe fatto appello alla *convenzione* solo in rare circostanze; invece, anche a seguito dell’evoluzione interpretativa, si è fatto ampio ricorso alla *convenzione* non solo da un punto di vista *quantitativo* ma anche *qualitativo*⁷⁸, invocandola in (quasi) tutti gli ambiti interessati dalla *devolution*; circostanza che ha sollevato i dubbi dello stesso Lord Sewel⁷⁹.

A seguito della formale traduzione, nel caso scozzese, della *convenzione* in legge⁸⁰, si è ipotizzata una maggiore incisività della *convenzione di Sewel* (analoga traduzione a favore dell’Assemblea del Galles si sta dibattendo a Westminster⁸¹); tuttavia il caso *Miller* ha chiarito che questa trasposizione ha valenza più politica che costituzionale⁸². Dato questo contesto, risulta interessante chiedersi se la *convenzione di Sewel* possa essere usata come strumento per contrastare l’abrogazione dell’Hra e l’uscita del Regno Unito dalla Cedu. La domanda assume particolare rilievo alla luce di *Miller*, in cui la Corte Suprema, sancendo unanimemente, la non giustiziabilità della *convenzione di Sewel*, ha evitato di considerare se quest’ultima sia innescata dall’eventuale abrogazione dell’Eca⁸³. Come affermato dalla Corte:

*“Judges ... are neither the parents nor the guardians of political conventions; they are merely observers. As such, they can recognise the operation of a political convention in the context of deciding a legal question ..., but they cannot give legal rulings on its operation or scope, because those matters are determined within the political world”*⁸⁴.

Pertanto, i dubbi relativi al ruolo della *convenzione di Sewel* nell’eventuale abrogazione dello Hra rimangono. Il paragrafo successivo fa esplicito riferimento solo al caso della

⁷⁷ Si veda, UK Constitutional Law Association, C. McCorkindale, *Echo Chamber: the 2015 General Election at Holyrood – a word on Sewel*, disponibile in <https://ukconstitutionallaw.org/2015/05/13/chris-mccorkindale-echo-chamber-the-2015-general-election-at-holyrood-a-word-on-sewel/>.

⁷⁸ Id.; Devolution Matters, *supra* nota 76; si veda anche Parliament and Constitution Center, P. Bowers, *The Sewel Convention*, SN/PC/2084, 25 novembre 2005.

⁷⁹ Parliament and Constitution Center, *supra* nota 78.

⁸⁰ Scotland Act del 2016, para. 28(8) (“the UK Parliament will not normally legislate with regard to devolved matters without the consent of the Scottish Parliament”).

⁸¹ Wales Bill, clause 2.

⁸² Vedi *infra*, nota 84.

⁸³ Analogamente all’eventuale abrogazione dello Hra, infatti, anche l’uscita del Regno Unito dall’Unione cambierà la portata dei poteri delle nazioni “devolute” in quanto queste non dovranno più conformarsi al diritto europeo.

⁸⁴ *Miller*, *supra* nota 7, para. [146]. La Corte raggiunge questa conclusione nonostante la *convenzione di Sewel* non sia più una mera convenzione politica ma, come precedentemente riportato, sia stata convertita in legge dal para. 28(8) dello Scotland Act del 2016, *supra* nota 80. Nonostante la valenza politica di questo gesto, la Corte ribadisce, quindi, la non giustiziabilità della *convenzione di Sewel* e la sua natura politica piuttosto che costituzionale.

Scozia, sia perché questa è la nazione del Regno Unito a cui sono state “devolute” maggiori competenze, sia perché la medesima ha più volte manifestato il desiderio di rimanere all'interno dell'Unione europea e della Cedu. Analoghe considerazioni sono, però estendibili anche alle altre nazioni del Regno Unito. Nonostante la situazione dell'Irlanda del nord non sia oggetto esplicito di questo breve contributo, va comunque sottolineato che l'eventuale abrogazione dell'Hra si interseca, in questo caso, con problematiche peculiari, relative al processo di pace nord-irlandese. Infatti, l'accordo di Belfast, c.d. *Good Friday Agreement* – uno dei maggiori sviluppi del processo di pace in Irlanda del nord – richiede l'introduzione della Cedu nel diritto nord-irlandese e sancisce, altresì, che questa costituisce un limite al potere legislativo dell'organo legislativo nord-irlandese, la *Northern Ireland Assembly*⁸⁵. Abrogare lo Hra violerebbe, dunque, gli obblighi internazionali del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda e, inoltre, farebbe venir meno, all'Irlanda del nord, una tutela formale dei diritti umani (data l'assenza di un *bill of rights* nord-irlandese, previsto dall'accordo ma non ancora emanato).

8. Abrogare lo Hra?

Per comprendere se l'eventuale abrogazione dello Hra richieda il consenso previsto dalla *convenzione di Sewel*, occorre stabilire se la tutela dei diritti umani incide sulla portata delle materie “devolute”⁸⁶.

Lo *Scotland Act* stabilisce che i diritti sanciti dallo Hra (ovvero, sanciti dalla Cedu) agiscono come limiti alla competenza legislativa della Scozia⁸⁷. L'eventuale abrogazione dello Hra, quindi, modificherebbe (accrescendole) il novero delle competenze legislative della Scozia innescando, quindi, la *convenzione di Sewel*. Nonostante il fatto che le garanzie alla base della *convenzione* riguardano la *limitazione* piuttosto che l'*estensione* di competenza, la *convenzione* è già stata invocata in casi analoghi⁸⁸. Almeno in linea teorica, non sembrerebbe, dunque, legittimo abrogare lo Hra senza il consenso della Scozia⁸⁹. Inoltre, al di là della legittimità giuridica di un'eventuale abrogazione unilaterale, la *convenzione di Sewel* potrebbe essere invocata, comunque, per ragioni politiche, se davvero l'eventuale abrogazione dello Hra fosse presentata come una conseguenza di Brexit.

⁸⁵ Northern Ireland Peace Agreement (c.d., *Good Friday Agreement*) 1998.

⁸⁶ È pacifico che lo Hra è una materia c.d. *reserved*, sicché la sua eventuale abrogazione o modifica non rientra nel novero delle competenze legislative delle nazioni del Regno Unito, ma è, invece, “riservata” al Parlamento di Westminster.

⁸⁷ Scotland Act 1998, section 29(1)(c) e section 29 (2), schedule 4, para. 1(f).

⁸⁸ Come avvenuto in occasione dell'estensione di competenze del Parlamento scozzese in relazione allo Scotland Act 2012 che riguardava il trasferimento di significativi poteri tributari e fiscali.

⁸⁹ I. Jamieson, *The Repeal of the Human Rights Act and the Sewel Convention in Scotland*, 12 giugno 2015, disponibile in:

<http://www.scottishconstitutionalfutures.org/OpinionandAnalysis/ViewBlogPost/tabid/1767/articleType/ArticleView/articleId/5741/Iain-Jamieson-The-Repeal-of-the-Human-Rights-Act-and-the-Sewel-Convention-in-Scotland.aspx>.

Certo, si può pensare a vari *escamotage* legislativi che permettano di abrogare lo Hra senza innescare la *convenzione di Sewel*; ad esempio: un provvedimento all'interno della disciplina di abrogazione che non svuoti di significato la relativa norma dello Scotland Act; più semplicemente, lo Scotland Act potrebbe essere modificato prevedendo clausole legislative che riproducano sostanzialmente lo Hra. Tuttavia, rimane incerto se *escamotages* di questo tipo possano bastare ad "aggirare" la *convenzione di Sewel*; la dottrina, a questo proposito, si divide, presentando interpretazioni ugualmente rigorose, ma contrastanti⁹⁰. Va inoltre notato che, anche se questi *escamotages* servissero a non innescare la *convenzione di Sewel*, essi, però, avrebbero l'effetto di abrogare lo Hra solo in Inghilterra, mantenendo la Scozia vincolata alla Convenzione anche all'indomani dell'abrogazione dello Hra, in quanto i principi stabiliti della Cedu sono sanciti nel *devolution act* in forma di limiti all'azione degli organi esecutivi e legislativi scozzesi⁹¹ (analogamente a quanto sancito nei *devolution acts* delle altre nazioni del Regno Unito⁹²).

Anche qualora, dunque, il ricorso a un *escamotage* normativo consentisse l'abrogazione dello Hra senza innescare la *convenzione di Sewel*, tale risultato si raggiungerebbe al prezzo del fallimento politico, agli occhi dei *brexiteers*, di non riuscire a "sganciarsi" dall'influenza dell'Europa. Inoltre, il risultato pratico, ovvero una tutela asimmetrica dei diritti umani nel Regno Unito, potrebbe mettere a repentaglio l'unicità territoriale accentuando le divisioni e intensificando le forze centrifughe e le richieste di indipendenza delle nazioni del Regno Unito.

Per evitare che l'abrogazione dello Hra *tout court* accresca il novero delle competenze "devolute" (innescando la *convenzione di Sewel*) e l'effetto che qualche *escamotage* preservi il vincolo della Scozia alla Cedu (anche dopo l'eventuale uscita del Regno Unito dalla Cedu), non resterebbe che modificare le leggi devolutive. Non è detto, però, che questa soluzione sia più conveniente delle precedenti, dato che anch'essa, senza dubbio, innescerebbe la *convenzione di Sewel*. Infine, sembra verosimile che nessun *escamotage* giuridico possa, dopo *Miller*, evitare che il dibattito venga catapultato su un terreno più politico che giuridico⁹³.

⁹⁰ Cfr. Id., con M. Elliott, *The Scottish Parliament, the Sewel Convention and Repeal of the Human Rights Act: A Postscript*, 28 settembre 2015, disponibile a <https://publiclawforeveryone.com/2015/09/28/the-scottish-parliament-the-sewel-convention-and-repeal-of-the-human-rights-act-a-postscript/>.

⁹¹ Scotland Act, section 126(1). Si veda generalmente I. Jamieson, *supra* nota 89.

⁹² Northern Ireland Act 1998, Schedule 2, paragraph 3. Scotland Act 1998, Schedule 5.

⁹³ Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha dichiarato che ritiene che l'uscita del Regno Unito dall'Unione inneschi la *convenzione*, che il governo del Regno Unito sia politicamente obbligato a consultare le nazioni e che il governo scozzese presenterà una mozione per assicurare che il Parlamento scozzese abbia l'opportunità di esprimersi. *Miller* suggerisce che un eventuale diniego del Parlamento scozzese non potrebbe bloccare Brexit, potrebbe però, indubbiamente, complicare lo scenario politico.

9. Emanare un British bill of rights

Insieme all'abrogazione dello Hra si è spesso proposta l'emanazione di un *bill of rights* che avrebbe il vantaggio politico di essere *100% made in the UK* e rimuoverebbe l'obbligo di considerare i precedenti della Corte di Strasburgo. Inoltre, il *bill of rights* permetterebbe, presumibilmente, la tutela di alcuni diritti tipicamente *British*, come ad esempio il diritto ad un processo con giuria.

Va, tuttavia, sottolineato che, analogamente all'abrogazione dello Hra, anche l'emanazione di un *bill of rights* potrebbe innescare la *convenzione di Sewel*, qualora principi squisitamente *British* (ovvero, non contemplati dalla Cedu) avessero l'effetto di modificare le competenze delle nazioni del Regno Unito. Il rischio, quindi, è che, per ragioni politiche oltre che giuridiche, si possa andare incontro all'emanazione di un *bill of rights* che, molto diversamente da quanto auspicato dalla retorica politica, troverebbe piena applicazione solo in Inghilterra. Il quadro di tutela dei diritti fondamentali del Regno Unito, a quel punto, invece di conservare l'ordine che la Cedu (e lo Hra) ha portato con sé e che ha, presumibilmente, permesso al *common law* di evolversi negli ultimi anni verso una maggiore tutela dei diritti fondamentali, assomiglierebbe, invece, a un *patchwork* di tutele, ricavabili in parte dalla Cedu (che rimarrebbe, *de jure* o *de facto* applicabile alle nazioni del Regno Unito) e in parte da un eventuale *bill of rights* applicabile, nella sua totalità, solo in Inghilterra.

10. Conclusioni: verso una *written constitution*?

Al di là “mantra” di Theresa May e le (scarne) indicazioni fornite finora, alla vigilia dell'avvio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea non si sa ancora con certezza cosa *Brexit means*... Il grado di interconnessione del diritto del Regno Unito con quello europeo (evidenziato, tra l'altro, dall'assorbimento nel *common law* del principio di proporzionalità) rende estremamente difficile anche l'attuazione di una decisione che potrebbe essere presa a latere, e apparentemente più significativa sul piano politico che pratico, quale l'eventuale uscita del Regno Unito dalla Cedu e l'abrogazione dello Hra. La *devolution*, come discusso, ha indubbiamente aggiunto un ulteriore livello di complessità.

Data l'oscurità delle acque in cui si naviga, alcuni commentatori si sono chiesti se il Regno Unito possa continuare a fare a meno di una Costituzione scritta⁹⁴. Come recentemente espresso sulle pagine di un noto quotidiano: “*anche al di là della Manica sembra emergere la consapevolezza che tempi di ‘grande smarrimento’, come sono i nostri, richiedono iniezioni di più diritto costituzionale, ovvero norme più chiare e stabili, in particolare per evitare che cambiamenti epocali avvengano in modo forse non abbastanza meditato e senza*

⁹⁴ Preziosi a questo riguardo sono i contributi del Political and Constitutional Reform Committee.

una cornice che consenta di capirne le conseguenze⁹⁵. Le riforme approvate dal governo laborista di Tony Blair hanno inciso profondamente sull'assetto costituzionale del Regno Unito, tanto sull'organizzazione statale quanto sulla tutela dei diritti fondamentali. La portata storica di queste riforme ha reso quantomeno plausibile, nel lungo periodo, la redazione di una Costituzione scritta e Brexit potrebbe accelerare la spinta verso l'emanazione di una Carta costituzionale, per lo meno per quanto riguarda i rapporti tra le nazioni del Regno Unito e l'emanazione di un *bill of rights*.

Una costituzione scritta potrebbe, inoltre, favorire un vero e proprio controllo giurisdizionale sulle leggi ordinarie, soprattutto in materie di diritti fondamentali. Va, infatti, sottolineato che, nonostante la tendenza dei giudici del Regno Unito a ergersi a garanti dei diritti, al momento non sussiste alcun obbligo di dare seguito alla dichiarazione di incompatibilità di una legge con l'ordinamento costituzionale. Istituire un formale giudizio di costituzionalità riconoscerebbe esplicitamente l'esistenza di limiti alla sovranità, ancora oggi formalmente assoluta, del Parlamento e come tale rappresenterebbe una svolta storica per il costituzionalismo britannico. L'emanazione di una costituzione formale potrebbe anche contribuire a una più chiara definizione della forma di governo e della divisione dei poteri⁹⁶. Prima che la Corte Suprema si esprimesse sul caso *Miller*, la stampa britannica ha fortemente criticato il ruolo dei giudici delle corti inferiori – bollandoli addirittura come *enemies of the people*⁹⁷ – per avere messo il destino della Brexit nelle mani del Parlamento ed aver a questo restituito un ruolo centrale nella definizione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

⁹⁵ Il Sole 24 Ore, C. Melzi d'Eril & G.E. Vigevari, *Dare una Costituzione agli inglesi*, 17 luglio 2016.

⁹⁶ Già a partire dagli anni '60, la dottrina ha disquisito in merito alla natura della forma di governo del Regno Unito, ritenendo che il c.d. "modello Westminster" non descrivesse con completezza la sfaccettata realtà politico-costituzionale del Paese e proponendo, quindi, definizioni alternative che mettersero più in evidenza il ruolo primario del primo ministro ("Prime Ministerial Government" o "Presidential Government"), la partecipazione collettiva di tutti ministeri nel sistema costituzionale britannico (modello "Whitehall"), la centralità del Consiglio di Gabinetto come sede decisionale ("Cabinet Government"), l'influenza dei *civil servants* nella gestione del potere ("Bureaucratic Coordination") o, infine, l'articolata rete di istituzioni che compongono il governo britannico ("Core Executive"). Si veda generalmente, G. Caravale, *Il governo del Premier nell'esperienza costituzionale del Regno Unito*, Milano, Giuffrè, 1997; G. W. Jones, *The Prime Minister's Power*, in A. King, (a cura di) *The British Prime Minister*, London, Macmillan, 1985; J. Hart, *President or Prime Minister: Convergence or Divergence*, in *Parliamentary Affairs* 1991, 208–225; A. Torre, *Poteri del Primo Ministro e organizzazione ministeriale nell'Esecutivo di Tony Blair*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2002, 215–253; R. Heffernan, *Prime Ministerial Predominance? Core Executive Politics in the UK*, in *British Journal of Politics and International Relations* 2003, 347–372; M. Foley, *Presidential Attribution as an Agency of Prime Ministerial Critique in a Parliamentary Democracy. The Case of Tony Blair*, in *British Journal of Politics and International Relations* 2004, 292–311; T. Poguntke, P. Webb, (a cura di), *The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies*, Oxford, Oxford University Press, 2005; R. Heffernan, *Why the Prime Minister Cannot Be A President: Comparing Institutional Imperatives in Britain and the US*, in *Parliamentary Affairs* 2005, 53–70; R. Heffernan, P. Webb, *The British Prime Minister: Much More Than 'First Among Equals'*, in T. Poguntke, P. Webb (a cura di), *The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies*, Oxford, Oxford University Press, 2007, 26–62; K. Dowding, *The Prime Ministerialisation of the British Prime Minister*, in *Parliamentary Affairs* 2013, 617–635; M. Foley, *Prime Ministerialisation and Presidential Analogies: A Certain difference in Interpretive Evolution*, in *Parliamentary Affairs* 2013, 655–662; R. Heffernan, *Theres No Need for the 'isation': The Prime Minister Is Merely Prime Ministerial*, in *Parliamentary Affairs* 2013, 636–645; S. Griffiths, P. Evans, *Constitution by Committee? Legislative Competence Orders under the Government of Wales Act (2007–2011)*, in *Parliamentary Affairs* 2013, 480–510.

⁹⁷ Si veda, generalmente, The Guardian, C. Phipps, *British newspapers react to judges' Brexit ruling: 'Enemies of the people'*, 4 novembre 2016.